



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO
disciplinante:

- **la formazione dell'Albo delle Associazioni**
- **criteri, modalità e procedure per la concessione di contributi e benefici economici**
- **modalità di svolgimento di manifestazioni organizzate direttamente dal Comune**

* * * * *

(Approvato con Deliberazione commissariale n°46/C del 24/05/2007)

INDICE

Capo I - Norme Generali	pag. 5
Art. 1 - Finalità	pag. 5
Art. 2 - Osservanza delle norme regolamentari	pag. 5
Art. 3 - Diffusione del Regolamento	pag. 5
Art. 4 - Accesso agli atti	pag. 5
Art. 5 - Soggetti destinatari	pag. 6
Art. 6 - Pubblicità	pag. 6
Art. 7 - Tipologie di provvidenze	pag. 7
Art. 8 - Programmazione	pag. 7
Capo II - Aree d'intervento	pag. 8
Art. 9 - Individuazione	pag. 8
Art. 10 - Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente	pag. 8
Art. 11 - Area delle attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative	pag. 8
Art. 12 - Area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato	pag. 10
Art. 13 - Area dello sviluppo economico	pag. 10
Art. 14 - Area della promozione e sviluppo del turismo	pag. 10
Art. 15 - Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero	pag. 10
Capo III - Albo delle Associazioni	pag. 12
Art. 16 - Istituzione	pag. 12
Art. 17 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo	pag. 12
Art. 18 - Procedimento per l'iscrizione e aggiornamento dell'Albo	pag. 13
Art. 19 - Obblighi delle Associazioni iscritte all'Albo	pag. 14
Capo IV - Contributi per attività annuali	pag. 15
Art. 20 - Soggetti ammessi	pag. 15
Art. 21 - Avviso Pubblico - Domande	pag. 15
Art. 22 - Il Procedimento	pag. 16
Art. 23 - Criteri	pag. 17
Art. 24 - Erogazione e rendicontazione	pag. 17
Art. 25 - Decadenza	pag. 17
Capo V- Modalità Rendicontazione e Liquidazione del contributo	pag. 19
Art. 26 - Rendicontazione delle anticipazioni	pag. 19
Art. 27 - Rendicontazione e liquidazione del contributo	pag. 19
Art. 28 - Rendiconto	pag. 19

Art. 29 - Documenti di spesa	pag. 20
Capo VI - Contributi per attività specifiche	pag. 21
Art. 30 - Soggetti ed iniziative ammessi	pag. 21
Art. 31 - Domande e procedimento	pag. 21
Art. 32 - Criteri	pag. 22
Art. 33 - Erogazione e rendicontazione	pag. 22
Capo VII - Patrocinio	pag. 23
Art. 34 - Finalità	pag. 23
Art. 35 - Beneficiari	pag. 23
Art. 36 - Benefici	pag. 23
Art. 37 - Modalità	pag. 24
Capo VIII - Albo dei beneficiari	pag. 25
Art. 38 - Istituzione	pag. 25
Art. 39 - Dati	pag. 25
Art. 40 - Tenuta dell'Albo	pag. 26
Art. 41 - Pubblicità	pag. 26
Capo IX - Trattamento dei dati personali	pag. 27
Art. 42 - Privacy	pag. 27
Capo X - Manifestazioni	pag. 28
Art. 43 - Eventi	pag. 28
Capo XI - Disposizioni finali e transitorie	pag. 29
Art. 44 - Associazioni che svolgono funzioni del Comune	pag. 29
Art. 45 - Esclusioni	pag. 29
Art. 46 - Norma transitoria	pag. 30
Art. 47 - Abrogazioni	pag. 30
Art. 48 - Entrata in vigore	pag. 30

CAPO I

NORME GENERALI

* * * * *

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici), e in applicazione dell'art. 44 del vigente Statuto del Comune di Gaeta, approvato con deliberazione consiliare n°130 del 20/12/1999, disciplina la formazione dell'Albo delle Associazioni, i criteri, le modalità, le procedure per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati e la relativa pubblicità. Disciplina, altresì, le modalità di svolgimento di manifestazioni organizzate direttamente dal Comune.

Art. 2 Osservanza delle norme regolamentari

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria ed essenziale per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3 Diffusione del Regolamento

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4 Accesso agli atti

1. Ogni cittadino può, in qualunque momento, prendere visione degli atti relativi alla concessione di contributi e benefici economici, nelle forme di cui all'art. 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 5 **Soggetti destinatari**

1. La concessione delle provvidenze previste e disciplinate dal presente Regolamento può essere disposta dall'Amministrazione a favore di soggetti iscritti all'Albo di cui al Capo III ed in particolare:
 - a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
 - b) di enti privati, assicurazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e curano iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità locale;
 - c) di associazioni riconosciute e di comitati organizzativi costituiti da associazioni ed enti pubblici, culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità locale. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento. Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte agli elenchi di cui all'art. 6 della L. 11 agosto 1991 n. 266;
 - d) di persone fisiche nei casi previsti all'articolo 10, commi 2 e 3 e articolo 14, comma 4, del presente regolamento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di contributi e benefici economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.

Art. 6 **Pubblicità**

1. È fatto obbligo ai beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse, un'apposita informazione con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune.

Art. 7
Tipologie di provvidenze

1. Contributi una tantum, allorquando il Comune si fa carico di una parte dei costi relativi ad una manifestazione o iniziativa organizzata dall'Associazione che rivolge istanza per ottenere il beneficio economico;
2. Contributi a carattere continuativo (meglio disciplinati nel Capo IV del presente Regolamento) diretti a sostenere iniziative per le quali il Comune si fa carico di una parte dei costi, ritenendole meritevoli di sostegno pubblico;
3. Sovvenzioni allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una singola manifestazione organizzata da un'Associazione, manifestazione che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici e che comunque abbia carattere non lucrativo.

Art. 8
Programmazione

1. La Giunta Comunale può, entro il 30 settembre di ogni anno, adottare un provvedimento di indirizzo relativamente agli obiettivi che, nelle aree tematiche di cui al seguente Capo II del presente regolamento, intende perseguire nel corso dell'anno successivo nonché di quelle che intende svolgere quale soggetto promotore.

CAPO II AREE D'INTERVENTO

* * * * *

Art. 9 Individuazione

1. Le aree d'intervento, per le quali l'Amministrazione comunale può disporre la concessione di provvidenze, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono riferite:
 - alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - alle attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative;
 - alle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
 - allo sviluppo economico;
 - alla promozione e sviluppo del turismo;
 - alle attività sportive e ricreative del tempo libero.

2. Per ciascuna area d'intervento sono individuate, negli articoli seguenti le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

Art. 10 Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela e la valorizzazione dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre, convegni ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, compresa la fauna e la flora, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro conservazione.

Art. 11 Aree delle attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, scientifiche, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, sono finalizzati principalmente:
 - a. allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b. all'organizzazione ed effettuazione nel Comune di attività e/o iniziative teatrali, musicali e cinematografiche di pregio artistico;
 - c. all'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità locale;
 - d. alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
 - e. alla promozione, anche da parte di soggetti non professionali, di scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - f. all'organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
 - g. attività ed iniziative promozionali e culturali organizzate da associazioni locali anche al di fuori del territorio comunale che rivestano specifico interesse per la comunità locale.

2. Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.

3. Il Comune può altresì concedere contributi a sostegno di cittadini che si siano particolarmente distinti nello spettacolo, nella cultura e nella moda contribuendo a dare lustro e notorietà alla Città.

4. Sono ammissibili:
 - a. attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità più generali perseguite dal Comune;
 - b. iniziative di singoli cittadini di particolare significatività e rilevanza per la comunità locale e per il suo patrimonio storico-culturale;
 - c. acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione di beni culturali pubblici;
 - d. acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie, archivistiche, musicali o a centri culturali.

Art. 12

Area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato

1. Gli interventi del Comune sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico.

Art. 13

Area dello sviluppo economico

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono finalizzati, in particolare:
 - a. al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio comunale, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate;
 - b. al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione di prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune, ove la partecipazione risulti quantitativamente significativa.

Art. 14

Area della promozione e sviluppo del turismo

1. Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine del Comune, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della Comunità locale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.

Art. 15

Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini del Comune con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani.

2. Il comune interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.
3. Il comune può concedere contributi una-tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2, per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico, a carattere locale, nazionale e internazionale, che concorrono alla promozione della pratica sportiva.
4. Il comune può altresì concedere contributi a sostegno dell'attività agonistica di cittadini che si siano particolarmente distinti nello sport, praticato a livello regionale, nazionale o internazionale e che quindi abbiano contribuito a dare lustro e notorietà alla Città.

CAPO III ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

* * * * *

Art. 16 Istituzione

1. Il Comune di Gaeta, in attuazione dell'art. 44 dello statuto comunale istituisce l'Albo delle Associazioni.

Art. 17 Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono iscriversi all'Albo le associazioni con sede operativa a Gaeta.
2. Non possono essere iscritti all'Albo:
 - a) i partiti politici;
 - b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
 - c) le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati;
 - d) le associazioni che prevedono il trasferimento della qualità di associato.
3. La richiesta di iscrizione all'Albo, a firma del legale rappresentante, deve essere indirizzata al Sindaco e presentata alla Segreteria Generale.
4. Alla richiesta vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto registrati a termini di legge, che devono prevedere i seguenti requisiti e prescrizioni:
 - a. finalità sociali e assenza di scopo di lucro;
 - b. quale oggetto principale lo svolgimento di attività e iniziative di utilità sociale in una o più delle sezioni tematiche di cui al precedente Capo II del presente Regolamento;
 - c. divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
 - d. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - e. obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;

- f. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
 - g. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
 - h. dichiarazione da cui risulti che, in assenza di associazioni per gli adempimenti di cui alle precedente lettera e) la devoluzione avverrà in favore del Comune di Gaeta con riserva, per quest'ultimo, di accettazione con beneficio d'inventario.
5. Vengono iscritte di diritto all'Albo, qualora lo richiedano espressamente, indicando gli estremi del Decreto Regionale di iscrizione, le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale nonché quelle iscritte in registri regionali previsti da specifiche leggi della Regione Lazio nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

Art. 18

Procedimento per l'iscrizione e aggiornamento dell'Albo

1. Il settore responsabile del procedimento di iscrizione all'Albo è il Settore I Affari Generali - Sezione Presidenza del Consiglio.
2. Il termine del procedimento è fissato in sessanta giorni e decorre dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il dirigente, ricevuta la richiesta di iscrizione all'Albo delle Associazioni, ne trasmette, entro 10 gg. copia alla Conferenza dei Capigruppo; qualora entro 20 gg la conferenza non abbia espresso diniego, l'istanza si intende accolta. È facoltà del Presidente del Consiglio convocare in forme libere, per audizioni, l'Associazione richiedente per illustrazioni ed integrazioni; in tal caso il termine dei 20 gg si intende prorogato di ulteriori 10 gg.
4. Il Dirigente, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta risultante dalla data del protocollo generale del Comune, provvede, salvo parere contrario della Conferenza dei Capigruppo, con proprio atto determinativo, ad inserire nell'elenco i richiedenti che risultino in possesso di tutti i requisiti di cui all'art.3;
5. Il Dirigente provvede altresì a cancellare dall'albo, anche d'ufficio, gli iscritti nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.
6. Il Settore Affari Generali cura l'aggiornamento dell'Albo. Ai fini dell'aggiornamento periodico, i legali rappresentanti delle associazioni

iscritte, entro il 31 dicembre di ogni anno dispari, presentando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:

- a. il mantenimento dei requisiti di cui al precedente articolo 17;
 - b. l'avvenuta approvazione del rendiconto economico relativo all'anno precedente.
7. La mancata presentazione della dichiarazione, di cui al comma 4, comporta la cancellazione dall'albo; non sono tenute alla presentazione della dichiarazione le associazioni che, alla scadenza del termine, risultino iscritte all'elenco da meno di un anno.
 8. Entro il trentuno marzo di ciascun anno la Giunta approva, con atto di natura ricognitoria, l'elenco così come risultante degli aggiornamenti intervenuti nel corso dell'anno precedente.

Art. 19

Obblighi delle associazioni iscritte all'Albo

1. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare, nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione dall'albo.
2. L'iscrizione all'elenco non attribuisce alle associazioni il diritto di utilizzare o riprodurre l'emblema comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione.

CAPO IV

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ANNUALI

* * * * *

Art. 20

Soggetti ammessi

1. I contributi per le attività annuali possono essere concessi a favore dei soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento ed in base a quanto previsto da ciascuna area di intervento.
2. I soggetti beneficiari di contributi per singole iniziative od opere non possono includere queste nella richiesta di contributo annuale.

Art. 21

Avviso pubblico - Domande

1. Il Comune di Gaeta, con avviso pubblico da affiggere entro il 15 ottobre di ogni anno invita i soggetti beneficiari del presente Regolamento a presentare progetti-programmi per l'anno successivo; il bando, nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia progettuale delle associazioni, è finalizzato alla selezione di progetti diretti alla realizzazione di attività ed iniziative di utilità sociale, culturale e turistica rientranti nella programmazione individuata dalla Giunta Comunale (art. 8).
2. Le Associazioni, le persone e gli Enti pubblici e privati, in forma singola o associata, per accedere ai contributi di cui al presente Regolamento, in riferimento all'avviso di cui al precedente punto, devono presentare domanda entro il successivo 15 novembre.
3. La domanda di finanziamento deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
 - a. copia Statuto o Atto costitutivo (solo per le persone giuridiche);
 - b. relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità e obiettivi, dei destinatari o fruitori, della rilevanza sociale e territoriale;
 - c. previsione analitica di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo con indicazione dettagliata dei contributi già concessi da altri soggetti finanziatori;
 - d. relazione attinente ad eventuali attività già svolte dai soggetti richiedenti, atta a storicizzare l'esperienza degli stessi.

- e. il bilancio dell'anno precedente, se tenuti alla presentazione, e il nominativo del delegato alla riscossione ed alla firma della convenzione, quando prevista.
4. Nella domanda deve essere altresì richiesta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, qualora il soggetto non sia già iscritto; i soggetti già iscritti potranno allegare copia del certificato di iscrizione in sostituzione della copia dello Statuto o Atto Costitutivo di cui al precedente punto 1 lett. a).
 5. le Persone e gli Enti pubblici devono, inoltre, indicare l'eventuale prestazione di analoghe richieste di contributi ad altri e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al seguente Capo IX.

Art. 22 **Il procedimento**

1. Le domande dovranno essere indirizzate al Sindaco.
2. Il Dirigente del Settore, ricevute le domande, provvederà ad assegnarle all'ufficio competente.
3. Il Responsabile del Servizio competente provvederà ad istruire la stessa e ad accertarne la regolarità.
4. Nella fase istruttoria gli uffici possono effettuare sopralluoghi o richiedere ulteriore documentazione che fosse ritenuta necessaria.
5. Entro il 30 novembre il Dirigente trasmette copia di tutte le istanze pervenute alla Commissione Consiliare competente la quale entro il 15 gennaio successivo dovrà esprimere il proprio parere; trascorso infruttuosamente tale termine il parere si da per reso.
6. Il Dirigente, con propria determinazione da adottare entro 30 giorni dall'approvazione del P.E.G., tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili, approva con unico atto le iniziative beneficiarie dei contributi, con l'indicazione della somma da erogare.
7. Il Dirigente, contemporaneamente all'adozione dall'atto di cui al precedente punto 6), comunica agli interessati: l'accoglimento dell'istanza e l'importo del contributo concesso, ovvero l'eventuale diniego.
8. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e l'adozione della determina di approvazione delle iniziative, per l'attività da svolgersi nell'anzidetto intervallo di tempo, potranno essere concessi contributi previo formale e specifico atto di indirizzo del Sindaco o suo delegato.

Art. 23

Criteri

1. Nella concessione dei contributi si tiene conto:
 - a. del contenuto dell'attività;
 - b. della utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell'attività;
 - c. della finalità pubblica o di interesse pubblico;
 - d. dell'entità complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere;
 - e. della capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato richiesto, ha sulla comunità locale;
 - f. dalla presenza di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni;
 - g. per i soggetti di cui all'art. 5, comma b, del presente regolamento si terrà conto anche degli anni di attività degli stessi sul territorio.

Art. 24

Erogazione e rendicontazione

1. L'erogazione dei contributi potrà avvenire fino al 70% quale acconto, ed il restante a saldo a seguito di rendicontazione.
2. Qualora il contributo concesso sia superiore a €.500,00, il rendiconto dovrà essere corredato da idonea documentazione contabile, per un importo pari al doppio del contenuto concesso.
3. La documentazione di cui al comma 2 dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è svolta dell'iniziativa.
4. Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo e in assenza di comunicazioni sull'avvio dell'iniziativa, il contributo già assegnato verrà revocato d'ufficio previa comunicazione al beneficiario.
5. Nei casi previsti all'art. 5 comma 2 è esclusa la rendicontazione.

Art. 25

Decadenza

1. I soggetti beneficiari ed assegnatari di contributi finanziari o di immobili decadono dal diritto di ottenerli o di mantenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il sostegno era stato accordato;
 - b. non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art.15, in particolare per quanto attiene alla rendicontazione;

- c. sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell'iniziativa. È fatta comunque salva la possibilità di concedere un contributo in forma ridotta, rivalutato proporzionalmente al programma così come risultante delle variazioni intervenute.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma 1, si dà luogo al recupero, della somma erogata, nelle forme previste dalla legge.

CAPO V MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

* * * * *

Art. 26 Rendicontazione delle anticipazioni

1. L'importo dell'anticipazione eventualmente non utilizzato e/o non rendicontato deve essere restituito alla Tesoreria del Comune di Gaeta maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione sul conto corrente dell'ente beneficiario.

Art. 27 Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo deve avvenire previo inoltro di apposita domanda corredata del rendiconto.
2. Nel caso in cui dalla rendicontazione presentata si evinca che le spese effettivamente sostenute siano inferiori a quelle preventivate e quindi al contributo concesso, lo stesso verrà proporzionalmente ridotto.
3. Qualora le attività o gli investimenti oggetto di finanziamento vengano realizzati parzialmente e/o con minor spesa rispetto a quella ammessa a contributo, il contributo viene liquidato in misura proporzionalmente ridotta.

Art. 28 Rendiconto

Il rendiconto deve essere composto da:

1. un elenco, in duplice copia, dei documenti di spesa nel quale vengano riassunte le complete indicazioni relative alle spese;
2. documenti fiscali di spesa in originale o in copia autenticata dal legale rappresentante dell'Associazione fino all'ammontare dell'importo totale della spesa sostenuta;
3. dichiarazione a cura del presidente dell'ente beneficiario/singola persona, attestante:
 - a. la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dal presente regolamento;

- b. gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi richiesti ed eventualmente attribuiti;
 - c. la relazione consuntiva relativa allo svolgimento dell'intero programma di attività o dell'intero programma di investimenti ammessi a contributo con allegata rassegna fotografica ed eventuale rassegna stampa e/o riprese audio visive;
4. estratto del verbale della seduta nella quale l'assemblea dei soci approva la relazione sull'attività svolta ed il rendiconto relativi all'anno di riferimento del contributo.

Art. 29 **Documenti di spesa**

I documenti di spesa devono:

- essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;
- essere intestati al beneficiario del contributo;
- essere quietanzati;
- riportare il timbro dell'ente beneficiario e la firma del presidente o del singolo beneficiario a titolo di attestazione di regolarità;
- essere riferiti alle spese ammesse per l'assegnazione del contributo;
- per i contributi ordinari riguardare obbligazioni assunte nell'anno solare di riferimento del contributo.

CAPO VI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPECIFICHE

* * * * *

Art. 30 Soggetti ed iniziative ammessi

1. I contributi per iniziative specifiche, che non siano state programmate ed incluse nelle istanze da presentare entro il 15 novembre, possono essere concessi una-tantum per favorire la realizzazione da parte di associazioni, enti pubblici e privati, società, persone fisiche ed in genere di terzi, di iniziative od opere le quali presentino carattere di pubblica utilità e sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune, tenuto conto della disponibilità dei mezzi finanziari.
2. I soggetti beneficiari di contributi annuali non possono richiedere contributi per attività specifiche già comprese nei programmi finanziati con detti contributi.

Art. 31 Domande e procedimento

1. Le domande di contributo per iniziative specifiche devono essere presentate almeno 45 giorni prima dell'effettuazione dell'iniziativa.
2. Le domande devono contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa oggetto della domanda, con l'indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto, nonché gli ulteriori elementi richiesti all' art. 21 - commi 2 e seguenti - e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui all'art. 33.
3. il dirigente del settore, ricevute le domande, provvederà ad assegnarle all'ufficio competente.
4. Il responsabile del servizio competente provvederà ad istruire la stessa e ad accertarne la regolarità.
5. Nella fase istruttoria gli uffici possono effettuare sopralluoghi o richiedere ulteriore documentazione che fosse ritenuta necessaria.
6. Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda il Dirigente la trasmette alla Commissione Consiliare competente la quale entro i 15 gg

successivi dovrà esprimere il proprio parere; trascorso infruttuosamente tale termine il parere si dà per reso.

7. Il Dirigente, in assenza del parere della commissione, con propria Determinazione da adottare nei successivi 7 giorni dal termine ultimo di cui al precedente comma, determina l'accoglimento o il diniego dell'istanza.
8. In caso di accoglimento il provvedimento stabilisce l'importo del contributo concesso.
9. In caso di diniego, il Dirigente ne dà notizia al richiedente.

Art. 32 Criteri

1. Nella concessione dei contributi si tiene conto della rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative, in relazione alla loro utilità sociale, ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti.

Art. 33 Erogazione e rendicontazione

1. L'erogazione dei contributi per attività specifiche è disposta con le modalità di cui all'articolo 24 e seguenti del presente Regolamento.
2. La rendicontazione dovrà essere presentata con le modalità di cui al Capo V, entro 30 gg. dal termine dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso, pena la revoca del contributo medesimo.

CAPO VII PATROCINIO

* * * * *

Art. 34 Finalità

1. Il patrocinio gratuito è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie promosse a livello locale, regionale, nazionale o internazionale.
2. Il patrocinio del Comune di Gaeta può essere concesso per iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati, che si svolgono all'interno del territorio cittadino.
3. In via eccezionale, il patrocinio può essere concesso anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio cittadino, purché presentino un contenuto strettamente legato alla Città o siano ritenute di particolare rilievo.
4. Il patrocinio non può essere concesso per iniziative e manifestazioni che abbiano come fine il lucro.

Art. 35 Beneficiari

1. Il patrocinio è concesso a :
 - a. enti pubblici;
 - b. associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni private che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell' iniziativa;
 - c. soggetti privati di chiara fama e prestigio.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) la dicitura "con il patrocinio della Città di Gaeta".

Art. 36 Benefici

1. La concessione del patrocinio può comportare, per disposizione del Sindaco:
 - a) la concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
 - b) la concessione di agevolazioni in materia di pubbliche affissioni ed occupazione del suolo pubblico.

Art. 37
Modalità

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto al Comune dal soggetto organizzatore evidenziandone la rilevanza sociale e culturale ed è concesso formalmente con lettera del Sindaco.
2. Le domande di patrocinio devono essere trasmesse al Comune di norma almeno 6 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.

CAPO VIII ALBO DEI BENEFICIARI

* * * * *

Art. 38 Istituzione

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 07/04/2000 n. 118, l'Albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'Albo dei beneficiari dovrà essere approvato con delibera di Giunta Comunale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo.
3. In tale albo confluiscono oltre ai contributi di natura sociale, regolamentati da apposita disciplina, anche gli eventuali contributi concessi da altri Settori dell'Ente.

Art. 39 Dati

1. Per ciascuna persona giuridica, associazione od altro ente ed organismo iscritto all'Albo sono indicati i seguenti dati:
 - a. denominazione o ragione sociale;
 - b. natura giuridica del soggetto;
 - c. sede legale, codice fiscale e/o partita IVA;
 - d. importo del contributo;
 - e. motivazione del contributo;
 - f. disposizioni di legge o norme regolamentari in base alle quali il contributo è stato erogato o estremi del provvedimento con il quale viene erogato il contributo.
2. Per ciascuna persona fisica iscritta all'Albo sono indicati i seguenti dati;
 - a. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
 - b. codice fiscale;
 - c. importo del contributo;
 - d. motivazione del contributo;
 - e. disposizioni di legge o norme regolamentari in base alle quali il contributo è stato erogato.

3. Per ciascuna persona fisica iscritta all'albo con motivazioni sociali viene indicato un numero di codice.

Art. 40
Tenuta dell'Albo

1. La Presidenza del Consiglio Comunale cura la tenuta dell'Albo e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
2. È fatto obbligo ai Dirigenti delle unità organizzative di segnalare trimestralmente alla Presidenza del consiglio Comunale l'elenco descrittivo dei beneficiari di contributi ai fini della completa tenuta dell'Albo.

Art. 41
Pubblicità

1. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino.

CAPO IX TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

* * * * *

Art. 42 Privacy

1. I dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce presupposto necessario per l'ammissione ai contributi in oggetto; pertanto il mancato o incompleto conferimento di dati impedisce all'Ente di intervenire a favore degli interessati.
3. Titolare del trattamento è il Comune di Gaeta, V Settore.
4. Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione o di blocco dei dati trattati in violazione di legge, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
5. Il presente regolamento costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

CAPO X

MANIFESTAZIONI

* * * * *

Art. 43

Eventi

1. Qualora con la programmazione di cui al precedente art. 8 la Giunta abbia individuato eventi che presuppongono il rilascio di autorizzazioni commerciali, di pubblico spettacolo e simili, il Comune si avvarrà di un soggetto appositamente abilitato ad organizzare tali eventi.
2. A tal fine entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione Consiliare predispone, sulla base di una proposta del Sindaco o suo delegato, un progetto specifico per ogni singolo evento da realizzarsi nell'esercizio finanziario successivo.
3. Il Dirigente del Settore competente entro il 15 novembre pubblica un avviso pubblico con indicazione sintetica del progetto.
4. Le Associazioni, le persone giuridiche pubbliche e private, in forma singola o associata, devono presentare domanda entro il 15 dicembre.
5. Il Dirigente del Settore, ricevute le domande, provvederà ad assegnarle all'ufficio competente.
6. Il Responsabile del Servizio competente provvederà ad istruire la stessa e ad accertarne la regolarità.
7. Nella fase istruttoria gli uffici possono effettuare sopralluoghi o richiedere ulteriore documentazione che fosse ritenuta necessaria.
8. Il Dirigente, con propria Determinazione da adottare entro i 30 giorni dall'approvazione del P.E.G., tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili, affida, con unico atto l'incarico.
9. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e l'adozione della Determina di affidamento dell'incarico, per attività da svolgersi nell'anzidetto intervallo di tempo, potranno essere affidati incarichi previo formale e specifico atto di indirizzo del Sindaco o suo delegato.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

* * * * *

Art. 44

Associazioni che svolgono funzioni del Comune

1. Il Comune, con proprio atto di Giunta può individuare specifiche Associazioni incaricate di svolgere funzioni proprie ma delegate all'Ente per curare una limitata attività del Comune; l'atto di Giunta individua le linee di indirizzo ed approva lo schema di convenzione.
2. Per il conseguimento degli obiettivi i cui sopra il Comune predispone un apposito stanziamento in P.E.G. al fine di garantire il regolare andamento dell'affidato servizio comunale.
3. Il Dirigente del Settore, sulla base del provvedimento adottato dalla Giunta Comunale e dall'apposito stanziamento, provvede alla stipula della convenzione ed alla erogazione dei fondi con propria determina.
4. Per gli anni successivi al primo, l'erogazione dell'acconto del 70% avverrà entro 30 giorni dall'approvazione del P.E.G. ed il saldo a presentazione di rendiconto.
5. Il concorso economico del Comune non è soggetto a limitazioni ma deve essere rendicontato con le modalità di cui al Capo V del presente Regolamento.

Art. 45

Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:
 - a. per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia al Regolamento approvato con Delibera Commissariale n° 08/C del 02.03.2007 con esclusione degli adempimenti connessi all'Albo dei Beneficiari;
 - b. per interventi urgenti in caso di calamità;
 - c. in genere per tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di

legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.

2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali, il presente regolamento si applica se ed in quanto compatibile con tali normative.
3. L'intervento del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione dell'attività ordinaria di enti pubblici, privati e associazioni.

Art. 46

Norma transitoria

1. Nell'anno di entrata in vigore del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dalle procedure del presente regolamento:
 - a. L'iscrizione/aggiornamento dell'Albo delle Associazioni viene effettuato a decorrere dal mese di ottobre 2007 a seguito di apposito avviso da pubblicare entro settembre 2007;
 - b. Entro 15 gg dalla approvazione del presente Regolamento verrà affisso Avviso Pubblico con invito a presentare domande di contributo per il ricorrente anno intendendosi ridotti alla metà tutti i termini procedurali previsti nel presente regolamento;
 - c. L'Albo dei Beneficiari per l'anno 2006 verrà pubblicato entro 30 gg. dalla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 47

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.
2. In particolare è stato abrogato il Regolamento approvato con atto Commissariale nr. 29/C del 28.05.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 48

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle istanze che perverranno successivamente alla data della sua esecutività nonché a tutte quelle per le quali non siano stati adottati formali provvedimenti concessori.